

Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione



Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

D.L. 155/2024 / A.C. 2150

Dossier n° 99 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 2 dicembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento	
A.C.	2150
D.L.	155/2024
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	11
Date:	
approvazione del Senato:	28 novembre 2024
assegnazione:	28 novembre 2024
Commissione competente :	V Bilancio

Contenuto

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, con salvezza degli effetti.

L'articolo 1, ai commi da 1 a 5, prevede diversi rifinanziamenti che rivestono carattere di urgenza ad autorizzazioni di spesa vigenti relative, rispettivamente, alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI, al servizio civile universale e al rifinanziamento del fondo unico per gli investimenti Anas. Il comma 6 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 1, comma 5-bis, inserito in sede referente, incrementa di 70 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse a disposizione del Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo.

L'articolo 1, comma 5-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede un incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 1, comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce un incremento pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo di cui <u>all'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge n. 121 del 2021</u>, relativo al cosiddetto "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto".

L'articolo 1, comma 6-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, incrementa di un importo pari ad 1,5 milioni di euro per il 2024, le risorse previste <u>dall'articolo 1, comma 707 della legge n. 178 del 2020</u>, volte a finanziare il cosiddetto "buono veicoli sicuri". Il comma 6-quater reca la copertura finanziaria del relativo onere, pari a 1,5 milioni per il 2024.

L'articolo 1, comma 6-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, incrementa di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, il Fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023.

L'articolo 1, comma 6-sexies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune modifiche all'articolo 2, del decreto-legge n. 121 del 2021 con particolare riguardo alla nuova società per la gestione in house di autostrade statali a pedaggio, Autostrade dello Stato S.p.A., la cui istituzione era prevista dallo stesso decreto-legge n. 121 del 2021. L'istituzione è poi avvenuta con DPCM del 9 aprile 2024. Il comma 6-septies reca la copertura del relativo onere, pari a 343 milioni di euro per il 2024.

L'articolo 1, comma 6-octies, introdotto durante l'esame referente, è volto ad attribuire risorse finanziarie pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza del granchio blu al fine di indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus).

L'articolo 1-bis, comma 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 21, comma 9 del decreto-legge n. 145 del 2023, possano essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per la gestione di una serie di emergenze.

L'articolo 1-bis, comma 2, introdotto in sede referente, specifica che l'oggetto della copertura assicurativa prevista dalle polizze - stipulate obbligatoriamente dalle imprese con sede legale oppure con stabile organizzazione in Italia – per i danni causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, è riferito ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall'imprenditore che li impiega.

L'articolo 2 incrementa l'autorizzazione di spesa - di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 - relativa all'indennità APE sociale di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Dispone, inoltre, che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie.

L'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame referente, è volto ad autorizzare l'utilizzo, tassativamente entro il 2025, delle risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora residualmente presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.

Conseguentemente, a tal fine, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi, anche per gli **anni 2024 e 2025**, delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai **regimi tariffari straordinari**, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d'attesa.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 4, stanzia un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi. In particolare, sono stanziati: 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; 4 milioni di euro per il Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; 4 milioni di euro in favore di Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; 500.000 euro per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.

Il **comma 4-***bis*, inserito **in sede referente**, stanzia, poi, **4 milioni** per l'anno **2025** al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento **Special Olimpics Winter Games**, che si svolgerà a Torino nel 2025.

L'articolo 4 incrementa di 100 milioni nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 4-bis, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare.

L'articolo 5, comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'a.s. 2024/2025. Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2024, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame.

L'articolo 6 (commi 1 e 2) prevede disposizioni in materia di programmazione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, ai fini del raggiungimento della milestone M1C1-72-bis del PNRR, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Si stabilisce l'obbligo di adottare un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie. Ai preposti organi

di controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandata la verifica dell'effettiva predisposizione dei piani.

I commi 3-7 recano alcune disposizioni che definiscono le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi.

In particolare, il **comma 3** dispone che il MEF debba anticipare tali somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti **entro 15 giorni** dalla **ricezione** della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, **avvalendosi** delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation Eu* - Italia.

Il comma 4 autorizza il MEF a concedere anticipazioni di cassa alle Amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai progetti in essere, avvalendosi del conto corrente di tesoreria relativo ai contributi PNRR a fondo perduto. Ai sensi del comma 5, tali somme devono essere reintegrate l'anno successivo a valere sul bilancio dello Stato.

Il comma 6 dispone che le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possano essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità. Il comma 7 dispone che un decreto ministeriale MEF possa introdurre un'eventuale ulteriore disciplina della procedura di gestione di tali risorse per le finalità di erogazione delle anticipazioni. Ai sensi del comma 8, dall'attuazione delle procedure recate dall'articolo 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7-bis dell'articolo 6, introdotto in sede referente, prevede che i componenti del Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici rimangano in carica fino all'emanazione del decreto ministeriale che stabilisce la composizione del predetto Consiglio superiore. Il comma 7-ter, anch'esso introdotto in sede referente, reca modifiche di coordinamento alle norme concernenti la struttura di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale medesimo.

Il comma 7-quater dell'articolo 6, introdotto in sede referente, sostituisce il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 19 del 2024, che disciplina il potere, in capo al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi del Ministro per lo sport, di riprogrammare le risorse afferenti alla Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, estendendo la possibilità di finanziamento ai progetti volti alla realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale, ove sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più Federazioni sportive.

L'articolo 6-bis, introdotto in sede referente al comma 1, introduce la possibilità di demandare – oltre che, come già previsto a legislazione vigente, alla società di committenza Regione Piemonte S.p.A. - anche alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti - A.U.S.A., l'esecuzione degli interventi sugli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», la cui tipologia e priorità sono individuati dalla Fondazione 20 marzo 2006. Il comma 2 mantiene innanzi tutto ferma la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006; inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività ed il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», la gestione e il mandato del commissario liquidatore appositamente nominato proseguono senza soluzione di continuità, sino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il predetto commissario subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale è conseguentemente soppressa. Il comma 3 stabilisce che, al termine della predetta gestione commissariale, le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine della stessa e assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006», ed ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate per legge alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al commissario di cui al comma 2 sono trasferiti alla Regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forze alla struttura commissariale confluisce nella Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. Il **comma 4** reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 6-ter, introdotto in sede referente, al comma 1 estende le finalità della Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, includendo il supporto alle amministrazioni pubbliche titolari di misure PNRR e ai soggetti attuatori di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di efficientamento della spesa pubblica.

Le spese di funzionamento della Cabina di regia possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni e servizi strumentali, per convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e per accordi di collaborazione

tra amministrazioni pubbliche.

Per supportare l'attività della Cabina di regia è istituito **un Consiglio tecnico-scientifico** di esperti, senza nuovi oneri, per attività di analisi e studio, anche in materia di PNRR. I membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti. I compensi sono a valere sulle risorse già previste per consulenti ed esperti.

Il **comma 2** specifica che l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6-quater, introdotto in sede referente, autorizza l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA per la gestione delle risorse relative ad interventi del PNRR.

L'articolo 6-quinquies, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, al fine di sistematizzare gli adempimenti in materia di controllo nell'attuazione del PNRR, individua le competenze dei soggetti attuatori degli interventi e delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR (commi 1, 2 e 4).

Gli adempimenti previsti per i soggetti attuatori costituiscono un presupposto necessario per ottenere le anticipazioni di cassa fino al 90 per cento per i pagamenti degli interventi PNRR (comma 3).

La verifica della documentazione da parte delle amministrazioni centrali costituisce presupposto necessario per l'erogazione del saldo del finanziamento a favore dei soggetti attuatori e per le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea (comma 5).

La Ragioneria generale dello Stato ha il compito di implementare all'interno del sistema informatico ReGiS modalità semplificate in relazione agli adempimenti previsti dall'articolo in esame (comma 6).

Si autorizza, infine il **Fondo IGRUE** ad effettuare il **pagamento delle note di addebito** emesse dalla Commissione europea in relazione alle partite contabili aperte **dei programmi cofinanziati dai fondi europei**. Il Fondo IGRUE provvede successivamente al recupero delle somme erogate nei confronti dell'amministrazione titolare del programma per cui è stata emessa la nota di addebito (comma 7).

L'articolo 6-sexies, introdotto in sede referente, prevede che i ministeri, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, le province e le città metropolitane che abbiano fatto registrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo dei pagamenti delle fatture commerciali - misurato secondo l'indicatore previsto a legislazione vigente - e che abbiano conseguentemente predisposto un piano di interventi per la riduzione del predetto ritardo, adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale. Le suddette amministrazioni sono altresì autorizzate ad assumere personale a tempo determinato per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2026. Per tali finalità è posto un limite di spesa complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (comma 1). Si provvede quindi alla copertura di tale onere (comma 2).

Il comma 3 detta misure per le medesime finalità di riduzione dei tempi di pagamento applicabili ai comuni con popolazione inferire a 60.000 che abbiano fatto registrare un ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali misurato secondo i parametri ivi indicati. I suddetti comuni sono chiamati a predisporre specifici piani di intervento per la riduzione di tali tempi di pagamento. Tali piani dovranno contenere, tra l'altro, la previsione di una struttura dedicata ai pagamenti nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 (e inferiore ai 60.000) abitanti oppure l'individuazione, nei comuni con meno di 5.000 abitanti, di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali.

L'articolo 7, al comma 1, come modificato in sede referente, consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 nel caso in cui hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, oppure alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024. Il comma inoltre estende anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, laddove l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi, la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, escludendo, tuttavia, la possibilità di beneficiare della riduzione del 30 per cento prevista al comma 6-quater del citato articolo. Il comma inoltre consente che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, relativamente a determinate categorie di soggetti, possa essere effettuato dalla società o dall'associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Il comma 2 interviene sul decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da concordato preventivo biennale, prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del regime di ravvedimento affluiscano nel fondo per l'attuazione della delega fiscale e siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.

L'articolo 7-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, consente, a talune condizioni, ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa (comma 1). Per tali soggetti si applica il regime di ravvedimento e, quindi, l'imposta sostitutiva prevista dalla legislazione vigente nei casi in cui l'adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024 (comma 2).

L'articolo 7-ter – inserito in sede referente – costituisce la trasposizione, in termini identici, dell'articolo 2 del D.L. 14 novembre 2024, n. 167, di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti giuridici già verificatisi.

Il comma 1 dell'articolo 7-ter modifica la disciplina di una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, introdotta dall'articolo 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Le novelle di cui al presente **comma 1**: sopprimono (**lettera a**)) la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge (in precedenza, tale condizione era posta per il beneficio in esame, fatte salve alcune ipotesi in cui essa già non trovava applicazione); introducono la norma di esclusione dall'indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto[1] del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità (**lettera b**)); inseriscono il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell'ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore (**lettera c**)[2]).

Si ricorda, in via di estrema sintesi, che il beneficio in oggetto è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L'importo dell'indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno.

Il **comma 2** del presente **articolo 7-***ter* provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalle novelle di cui al **comma 1** e alla relativa copertura.

- [1] Riguardo alla categoria del convivente di fatto, cfr. l'articolo 1, commi 36 e 37, della <u>L. 20 maggio 2016, n. 76</u> (nonché la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del 19 novembre 2024).
- [2] La successiva **lettera** *d*) reca una novella di esclusiva natura formale.

L'articolo 7-quater, introdotto in sede referente, al comma 1 rinvia, per il solo periodo d'imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2025, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria degli oneri.

L'articolo 7-quinquies, introdotto in sede referente, limita l'operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-quater) e della causa di cessazione del concordato prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legislativo n. 13 del 2024, relativamente all'ipotesi in cui la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, ai soli casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

L'articolo 8, al comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera a)); prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente (lettera b)); disponendo che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a), della disposizione in esame (lettera c)).

Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, incrementa di 4.690 milioni di euro le risorse a disposizione della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

Il comma 1-ter, anch'esso introdotto in sede referente, dispone l'erogazione di un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari (PEF) delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria.

L'articolo 9, comma 1, riconosce alla Regione siciliana un contributo di circa 74,4 milioni di euro, per il solo 2024, a titolo di **ristoro delle minori entrate** conseguenti la **riforma fiscale** attuata con il D. Lgs. n. 216 del 2023; l'erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione di un accordo Stato-Regione.

Il **comma 2** attribuisce alla **Provincia autonoma di Trento** la somma di circa 5,4 milioni di euro, nell'anno 2024, a titolo di restituzione del maggior gettito della **tassa automobilistica** riservato allo Stato.

Il **comma 3** provvede alla copertura finanziaria rinviando a quanto disposto all'articolo 10 del decreto-legge in esame.

Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di monitorare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome alla luce della nuova governance europea.

L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione predetta o dalla provincia di Trento. Il richiamato terzo comma dell'articolo 102 prevede che al Comun General de Fascia - definito come ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, del predetto testo unico, e cioè più specificamente i comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa - la regione Trentino-Alto Adige e la provincia di Trento "possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina".

L'articolo 9-ter, introdotto in sede referente, abroga le sanzioni applicabili in caso di mancata trasmissione entro il termine prescritto dalla procedura di certificazione per la verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da parte degli enti locali che utilizzano le risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse alla suddetta emergenza, nell'anno 2022. Si tratta di risorse vincolate alle finalità per cui sono state assegnate.

L'articolo in esame specifica che non sono oggetto di restituzione le somme già versate dalle amministrazioni inadempienti ovvero a queste trattenute.

L'articolo 9-quater – inserito in sede referente – modifica la disciplina sulle procedure conseguenti all'eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti, disciplina di cui all'articolo 1, commi da 574 a 584, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni; la novella concerne i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome del versamento, da parte delle aziende farmaceutiche, delle quote di ripiano a loro carico (cosiddetto pay back) (per i casi suddetti di superamento del limite della spesa pubblica farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti). La novella limita alla metà della quota complessiva di ripiano a carico delle aziende l'applicazione del criterio – attualmente vigente in via esclusiva – dell'attribuzione dei versamenti a ogni ente territoriale in proporzione alla relativa popolazione residente (criterio del pro capite) e prevede, per l'altra metà, il riparto dei versamenti in proporzione all'importo eccedente il suddetto limite di spesa accertato per il rispettivo ente territoriale; resta fermo che la quota complessiva di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche è pari al cinquanta per cento dell'importo complessivo eccedente il limite di spesa e che l'altra metà dell'eccedenza è a carico delle regioni e province autonome in cui si sia verificato il superamento (in proporzione alle medesime eccedenze); la novella stabilisce altresì che i summenzionati nuovi criteri di riparto dei versamenti in favore delle regioni e delle province autonome non possono in ogni caso determinare, per il singolo ente territoriale, l'attribuzione di una quota di risorse superiore al settanta per cento del complessivo importo eccedente, accertato per l'ente territoriale, o inferiore al trenta per cento del medesimo importo. Si demanda a un decreto ministeriale l'attuazione della presente novella.

L'articolo 10, comma 01, introdotto al Senato, incrementa di 4.691.000 euro per l'anno 2024 il limite di spesa per l'erogazione ai partiti politici della quota del 'due per mille' loro destinata dai contribuenti a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (rendendolo così pari a circa 29,8 milioni). Tale disposizione recepisce la condizione espressa dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 10, come modificato in sede referente, reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi da 1 a 6, 2, 3, 4, 5, 8, comma 1-ter, e 9, indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 11 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli per un totale di 31 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 27 articoli per un totale di 81 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due finalità: 1) prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili nonché in materia di PNRR; 2) adottare disposizioni in materia di investimenti, pensionistica, di grandi eventi, di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di retribuzioni della dirigenza scolastica, di enti territoriali, nonché in materia fiscale; con specifico riferimento entrambe le finalità, che appaiono di ampia e variegata portata, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra finalità, anch'essa di ampia e generica portata, la "materia finanziaria", come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decretolegge in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari" e "perché la «materia finanziaria» risulta concettualmente "anodìna", dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria"; in proposito, appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che "la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge", argomentazione che potrebbe essere applicabile anche alla quinta delle finalità sopra indicate, nella parte in cui il provvedimento risulta volto a introdurre disposizioni in materia di finanza pubblica; potrebbe pertanto essere oggetto di approfondimento se le medesime considerazioni non valgano anche per la entrambe le finalità sopra richiamate; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra indicate dell'articolo 9-ter (in tema di abolizione di sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie Covid-19 per il 2022).

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 81 commi 5 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 3 decreti ministeriali e 2 provvedimenti di altra natura; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Nel decreto-legge è confluito il contenuto del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, in materia di concordato preventivo che, conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga facendone salvi gli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda altresì che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare" e che la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018 afferma, in un obiter dictum, che il fenomeno della confluenza arreca "pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intellegibilità dell'ordinamento"; si valuti un approfondimento al riguardo.

Gli articoli 7 e 8 del decreto-legge modificano con novelle puntuali rispettivamente gli articoli 2-quater e 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, la cui legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143, è entrata in vigore appena dodici giorni prima del decreto-legge n. 155 del 2024; in tal modo, risultano integrate e modificate con decreto-legge disposizioni appena entrate in vigore all'esito della conversione di precedenti decreti-legge; in proposito, in armonia rispetto alla raccomandazione espressa dal Comitato per la legislazione del Senato nella seduta del 5 novembre 2024 sul presente decreto, si fa presente che il susseguirsi in tempi estremamente ravvicinati di interventi normativi sul medesimo oggetto, oltre a essere indice di una insufficiente qualità della legislazione, rischia di generare un impatto negativo sulla conoscibilità della legge da parte dei cittadini e di coloro che devono applicarla, costretti a inseguire ripetute modifiche alle disposizioni vigenti, adottate in archi temporali sempre più ristretti; si valuti un approfondimento al riguardo.

L'articolo 10 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli precedenti e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria; in particolare, il comma 1, lett. h), prevede, quanto a 3 milioni per l'anno 2024, una corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006); poiché, tuttavia, il menzionato comma 601 fa riferimento sia al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato», sia al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», si valuti l'opportunità di precisare quali dei fondi sia oggetto della riduzione.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, è volto ad autorizzare l'utilizzo, entro il 2025, delle risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora residualmente presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa; al fine di tracciare con maggiore precisione l'ambito di intervento della norma per quanto concerne la precisa quantificazione delle risorse residue presenti nei bilanci dei servizi sanitari regionali, si valuti l'opportunità di specificare i singoli interventi normativi che hanno disposto l'erogazione delle risorse in esame.

L'articolo 7, al comma 1, lett. a), capoverso comma 6-bis, alinea, nel disciplinare le condizioni di accesso al regime di ravvedimento previsto nell'articolo in esame, fa riferimento ai "compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi" (d.P.R. 917/1986), disposizione che, come è noto, concerne la determinazione del reddito di lavoro autonomo; considerato che tale articolo risulta essere oggetto di modifica da parte dell'articolo 5, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo n. 218, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere di competenza e rilevato che la disposizione, per come riformulata dal legislatore delegato, non fa più riferimento ai "compensi", bensì alla "differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività", ai fini di una maggiore chiarezza, si valuti l'opportunità di impiegare la medesima terminologia adoperata dal legislatore delegato; peraltro, il medesimo capoverso, nel disciplinare le condizioni di accesso al regime di ravvedimento previsto nell'articolo in esame, si rivolge, alla lettera a), ai soggetti che hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19 e "introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis. comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, [...] e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"; ai fini di una migliore chiarezza e precisione del testo, si valuti l'opportunità di individuare in modo puntuale gli specifici decreti attuativi cui la norma fa riferimento.